

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## INDICE

—

ALLEGATO A  
CRITERI

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

	PAG.
Art. 1. Premesse . . . . .	10
Art. 2. Concorsi . . . . .	11
Art. 3. Competenze — Tipi di onorario . . . . .	11
Art. 4. Spese a carico del committente . . . . .	12
Art. 5. Pagamento degli onorari e rimborso delle spese . . . . .	12
Art. 6. Urgenza . . . . .	13
Art. 7. Diritti d'autore . . . . .	13
Art. 8. Prestazione specialistica — Prestazione complessa c.d. prestazione integrale — Vari tipi di incarico . . . . .	13
Art. 9. Disciplinari e convenzioni di incarico . . . . .	15
Art. 10. Limitazione, sospensione, revoca dell'incarico, altre cause di cessazione del rapporto . . . . .	15
Art. 11. Classificazione delle prestazioni . . . . .	15

## TITOLO II.

PRESTAZIONI DA COMPENSARE  
A TEMPO.

Art. 12. Tipo delle prestazioni . . . . .	17
Art. 13. Onorari . . . . .	17

## TITOLO III.

PRESTAZIONI DA COMPENSARE  
A DISCREZIONE.

Art. 14. Tipo delle prestazioni — Onorari . . . . .	18
---	----

## TITOLO IV.

PRESTAZIONI DA COMPENSARE  
A PERCENTUALE PER PROGETTAZIONE  
ED ESECUZIONE DI OPERE.

## Capo I.

## Disposizioni generali.

	PAG.
Art. 15. Campo di applicazione . . . . .	20
Art. 16. Estensione delle prestazioni . . . . .	20
Art. 17. Articolazione della prestazione . . . . .	20
Art. 18. Tipi di incarico . . . . .	21
Art. 19. Prestazioni non comprese . . . . .	21
Art. 20. Determinazione degli onorari . . . . .	22
Art. 21. Determinazione dell'importo delle opere a base degli onorari . . . . .	22
Art. 22. Compensi accessori — Rimborso spese — Conglobamento . . . . .	23
Art. 23. Incarico unitario per opere diverse — Incarico per più opere ripetute o formate da aggregazioni di elementi tipologici identici . . . . .	24
Art. 24. Consulenza di specialisti . . . . .	24
Art. 25. Incarichi parziali . . . . .	25
Art. 26. Prestazioni particolari . . . . .	26
Art. 27. Progettazione in zone sismiche . . . . .	29
Art. 28. Misura e contabilità dei lavori . . . . .	29
Art. 29. Direttore di cantiere . . . . .	29

## Capo II.

## Classe I — Edilizia.

Art. 30. Campo delle prestazioni . . . . .	29
Art. 31. Articolazione delle prestazioni . . . . .	30
Art. 32. Onorari . . . . .	31

<i>Classe II — Opere complementari dell'edilizia.</i>		<i>Classe VIII — Opere costiere, portuali e di navigazione interna.</i>	
	PAG.		PAG.
Art. 33. Campo delle prestazioni . .	31	Art. 51. Campo delle prestazioni . .	43
Art. 34. Articolazione delle prestazioni . . . . .	31	Art. 52. Articolazione delle prestazioni . . . . .	44
Art. 35. Onorari . . . . .	32	Art. 53. Onorari . . . . .	45
 <i>Classe III — Restauro e ripristino di edifici di rilevante carattere storico e artistico.</i>		 <i>Classe IX — Ingegneria industriale.</i>	
Art. 36. Campo delle prestazioni . .	33	Art. 54. Campo delle prestazioni . .	45
Art. 37. Articolazione delle prestazioni . . . . .	33	Art. 55. Articolazione delle prestazioni . . . . .	46
Art. 38. Onorari . . . . .	34	Art. 56. Onorari . . . . .	47
 <i>Classe IV — Strutture.</i>		TITOLO V.	
Art. 39. Campo delle prestazioni . .	34	PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE O A QUANTITÀ PER COLLAUDI, PERIZIE E SIMILI.	
Art. 40. Articolazione delle prestazioni . . . . .	35	 <i>Classe X — Collaudi.</i>	
Art. 41. Onorari . . . . .	36	A) Collaudi di opere di ingegneria civile e forniture relative.	
 <i>Classe V — Impianti di servizi generali.</i>		Art. 57. Finalità di collaudo . . . . .	48
Art. 42. Campo delle prestazioni . .	37	Art. 58. Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione . . . . .	48
Art. 43. Articolazione delle prestazioni . . . . .	38	Art. 59. Onorari . . . . .	49
Art. 44. Onorari . . . . .	38	B) Collaudo di impianti ai servizi generali, di impianti industriali e di forniture accessorie.	
 <i>Classe VI — Strade — Ferrovie — Gallerie ed aeroporti.</i>		Art. 60. Finalità del collaudo . . . . .	50
Art. 45. Campo delle prestazioni . .	39	Art. 61. Onorari . . . . .	50
Art. 46. Articolazione delle prestazioni . . . . .	39	 <i>Classe XI — Perizie di stima — Inventari e consegne.</i>	
Art. 47. Onorari . . . . .	40	Art. 62. Perizie di stima — Definizione . . . . .	51
 <i>Classe VII — Opere idrauliche.</i>		Art. 63. Onorari . . . . .	51
Art. 48. Campo delle prestazioni . .	41	Art. 64. Perizie estimative di divisione o in contraddittorio . . . . .	52
Art. 49. Articolazione delle prestazioni . . . . .	41	Art. 65. Aggiornamenti . . . . .	52
Art. 50. Onorari . . . . .	42		

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PAG.		PAG.
Art. 66. Perizie riferite a valori antecedenti . . . . .	52	3. - Piani attuativi . . . . .	61
Art. 67. Perizie — Beni afferenti a classi diverse . . . . .	52	3.1. Piani particolareggiati, piani di lottizzazione e piani di recupero . .	61
Art. 68. Stima dei fondi rustici . . .	53	3.2. Piano di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi	62
Art. 69. Stime forestali . . . . .	53	4. - Piani esecutivi di piani di zona . . . . .	62
Art. 70. Stime di impianti ed attrezzature industriali . . . . .	54	5. - Piani di adeguamento agli <i>standards</i> urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti	62
Art. 71. Stima di attività estrattive	54	6. - Piani attuativi di settore . . . . .	62
Art. 72. Stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati . . . . .	55	Art. 78. Definizioni e contenuti degli altri strumenti (di programmazione urbanistica, di disciplina edilizia, di adeguamento e sviluppo della rete di vendita) . . . .	62
Art. 73. Inventari, consegne, bilanci . . . . .	56	1. - Programma pluriennale di attuazione . .	62
Art. 74. Misurazione e stime di scorte rurali e frutti pendenti . . . . .	57	2. - Regolamento edilizio	63
<b>TITOLO VI.</b>			
<b>PRESTAZIONI DA COMPENSARE A QUANTITÀ OD IN FORMA MISTA.</b>			
<i>Classe XII — Urbanistica.</i>			
Art. 75. Campo di applicazione e norme specifiche . . . . .	58	3. - Piani di adeguamento e di sviluppo della rete di vendita . . . . .	63
Art. 76. Tipologia degli strumenti urbanistici ed edilizi . . . . .	58	Art. 79. Metodologia di studio . . .	64
Art. 77. Definizioni e contenuti dei piani urbanistici . . . . .	59	Art. 80. Elaborati di progetto dei piani urbanistici . . . . .	65
1. - Piani territoriali . . . . .	59	1. - Criteri informativi . .	65
1.1. Piano territoriale di coordinamento . . . . .	59	2. - Piani territoriali di coordinamento . . . . .	65
1.2. Piano territoriale di settore . . . . .	59	3. - Piani regolatori generali comunali ed intercomunali e programmi di fabbricazione . . . . .	66
2. - Piani regolatori generali . . . . .	60	3.1. Piani regolatori comunali . . . . .	66
2.1. Piano regolatore generale comunale . . . . .	60	3.2. Programma di fabbricazione . . . . .	67
2.2. Piani regolatori generali intercomunali . . .	60	3.3. Piani regolatori intercomunali . . . . .	68
2.3. Piani regolatori speciali (o di settore) . . .	60		

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PAG.		PAG.
3.4. Piani regolatori speciali (o di settore) comunali e/o intercomunali . . . . .	68	3.2. Piani regolatori generali, comunali ed intercomunali, programmi di fabbricazione . . . . .	74
4. - Piani attuativi . . . . .	68	3.2.1. Piani regolatori generali comunali . . . . .	74
4.1. Piani particolareggiati, piani di lottizzazione e piani di recupero . . . . .	68	3.2.2. Programmi di fabbricazione . . . . .	74
4.2. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi . . . . .	69	3.2.3. Piani regolatori generali intercomunali . . . . .	74
4.3. Piano di adeguamento agli <i>standards</i> urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti . . . . .	69	3.2.4. Piani regolatori speciali (o di settore) comunali . . . . .	74
4.4. Piani attuativi di settore . . . . .	69	3.3. Piani attuativi . . . . .	75
5. - Piani esecutivi di piani di zona e di piani per gli insediamenti produttivi . . . . .	70	3.3.1. Piani particolareggiati, piani di lottizzazione e piani di recupero . . . . .	75
6. - Programma pluriennale di attuazione . . . . .	70	3.3.2. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi . . . . .	75
7. - Regolamento edilizio . . . . .	70	3.3.3. Piani esecutivi di piani di zona per l'edilizia economica popolare e per gli insediamenti produttivi . . . . .	75
8. - Piano della rete di vendita . . . . .	70	3.3.4. Piano di adeguamento agli <i>standards</i> urbanistici di insediamenti spontaneamente sorti . . . . .	75
Art. 81. Obblighi del committente . . . . .	71	3.3.5. Piani attuativi di settore . . . . .	75
Art. 82. Competenze del professionista . . . . .	72	3.4. Programma pluriennale di attuazione . . . . .	75
1. - Specificazione delle competenze . . . . .	72	3.5. Regolamento edilizio . . . . .	75
2. - Composizione degli onorari . . . . .	72	3.6. Piani di adeguamento e sviluppo della rete di vendita . . . . .	75
2.1. Onorario base . . . . .	72	4. - Compensi aggiuntivi . . . . .	76
2.2. Maggiorazioni . . . . .	73	5. - Onorari a tempo . . . . .	77
3. - Modalità di calcolo degli onorari . . . . .	74		
3.1. Piani territoriali . . . . .	74		
3.1.1. Piani territoriali di coordinamento . . . . .	74		
3.1.2. Piani territoriali di settore . . . . .	74		

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PAG.		PAG.
6. - Conglobamento degli onorari a tempo e delle spese . . . . .	77	Art. 101. Estensione delle prestazioni . . . . .	86
Art. 83. Disposizioni varie . . . . .	77	Art. 102. Onorari . . . . .	86
1. - Disaggregazione degli onorari . . . . .	77	Art. 103. Norme speciali . . . . .	86
2. - Rateizzazione dei compensi . . . . .	78	Art. 104. Nuove costruzioni . . . . .	87
Art. 84. Prestazioni di consulenza . . . . .	78	Art. 105. Riparazioni e trasformazioni . . . . .	88
<i>Classe XIII - Topografia.</i>		Art. 106. Accertamento di costi . . . . .	89
Art. 85. Campo delle prestazioni . . . . .	78	Art. 107. Accertamento e valutazione danni . . . . .	89
Art. 86. Classificazione dei terreni . . . . .	79	Art. 108. Valutazione di navi . . . . .	90
Art. 87. Rilievi tacheometrici di terreni ed abitati . . . . .	79	Art. 109. Salvataggi e recuperi . . . . .	91
Art. 88. Rilievo di fabbricati . . . . .	80	Art. 110. Cantieri navali . . . . .	91
Art. 89. Prestazioni particolari . . . . .	80	Art. 111. Consulenze navali . . . . .	91
Art. 90. Onorari . . . . .	80	<i>Classe XVII - Ingegneria geotecnica.</i>	
<i>Classe XIV - Opere di trasformazione fondiaria agraria.</i>		Art. 112. Campo delle prestazioni . . . . .	91
Art. 91. Campo delle prestazioni . . . . .	82	Art. 113. Articolazione delle prestazioni . . . . .	92
Art. 92. Elaborati . . . . .	83	Art. 114. Onorari . . . . .	93
Art. 93. Onorari . . . . .	83	TITOLO VII.	
Art. 94. Assestamento forestale . . . . .	83	PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITÀ O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE.	
<i>Classe XV - Attività estrattive.</i>		Art. 115. Specializzazioni di nuova classificazione . . . . .	94
Art. 95. Campo di applicazione . . . . .	84	TITOLO VIII.	
Art. 96. Prospezioni geologiche . . . . .	85	TABELLE.	
Art. 97. Permessi, visite, domande . . . . .	85	Art. 116. Tabelle-Modalità di applicazione e di adeguamento . . . . .	95
Art. 98. Progetti di apertura, ampliamento e simili di cave e miniere . . . . .	85	ALLEGATO B	
Art. 99. Stima di attività estrattive . . . . .	85	TABELLE . . . . .	
<i>Classe XVI - Ingegneria navale.</i>			97
Art. 100. Campo delle prestazioni . . . . .	86		

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1**  
(Premesse)

La presente tariffa ha carattere nazionale ed è valida e vincolante sia nei confronti dei privati che nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici.

Gli onorari stabiliti dalla presente Tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Le maggiorazioni non previste dalla presente Tariffa come vincolanti devono essere espressamente concordate tra le parti.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente tariffa deve essere proposta dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

Gli onorari stabiliti dalla presente tariffa sono riferiti al dicembre 1985, secondo quanto precisato all'art.116. Essi verranno adeguati, per la prima volta, alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della tariffa. Gli onorari così determinati avranno applicazione per la liquidazione delle competenze afferenti incarichi conferiti posteriormente a tale data.

Gli adeguamenti della presente tariffa saranno conseguenti alle variazioni degli indici generali del costo della vita e delle costruzioni in relazione alle rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica e verranno determinati secondo le metodiche previste dall'art.117 della presente tariffa. La richiesta di adeguamento deve essere formulata dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti ogni qualvolta la variazione percentuale dell'indice del costo della vita rispetto a quello utilizzato per la determinazione della tariffa vigente, superi la soglia del 10%.

Ogni adeguamento è adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, dopo aver verificato l'esattezza dell'applicazione del disposto dell'art.116.

Qualora gli onorari non possano essere determinati in virtù di una precisa disposizione della presente tariffa, dovrà aversi riguardo, in mancanza di pattuizioni delle parti, alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Devono essere preventivamente richieste e concordate per iscritto eventuali maggiorazioni e speciali pattuizioni per prestazioni di carattere straordinario da svolgersi all'estero o in condizioni di grave disagio ovvero per prestazioni che richiedono soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà e speciale competenza ed in genere in qualsiasi caso particolare.

Gli Ordini sono i soli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sull'applicazione ed interpretazione della presente tariffa, anche in particolar modo per quanto concerne:

- 1) entità della prestazione rappresentata dagli elaborati;

- 2) criterio adottato dal professionista sia nel caso di onorari a discrezione che in tutti i casi di maggiorazioni o diminuzioni previsti nella presente tariffa;
- 3) percentuale di conglobamento dei rimborsi di spese e dei compensi accessori a norma del successivo articolo 22;
- 4) interpretazione per analogia.

Avverso le determinazioni degli Ordini è ammesso il ricorso ai Consigli Nazionali, da proporre entro 30 giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato delle determinazioni.

## Articolo 2 (Concorsi)

I premi per concorso devono essere fissati in relazione all'importanza ed al presunto costo dell'opera; l'importo complessivo di questi non può essere inferiore al compenso stabilito dalla presente tariffa, per la prestazione richiesta dal bando.

Qualora, in seguito all'assegnazione del primo premio, venga altresì affidato l'incarico di ulteriore prestazione professionale, potrà essere considerato come acconto sul compenso spettante per l'espletamento di tale incarico, una quota di tale premio nella misura massima del 50%.

Qualora il bando di concorso preveda l'acquisizione da parte del soggetto banditore dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno dei concorrenti, anche per il solo fatto della loro partecipazione al concorso, gli autori dell'opera, a meno che il soggetto banditore non rinunci a tale acquisizione, hanno diritto ad apposito compenso, da determinarsi tenendo conto della natura e dell'importanza dell'opera del professionista.

## Articolo 3 (Competenze - Tipi di onorario)

L'importo delle competenze dovute al professionista risulta dal cumulo dei vari tipi di onorario, dei compensi accessori e delle spese da rimborsare, nonché delle eventuali maggiorazioni particolari.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato (Titolo II);
- b) onorari a discrezione, ossia a criterio discrezionale del professionista (Titolo III);
- c) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera (Titoli IV, V, VI, VII);
- d) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura convenzionale richiamata in tariffa (Titoli V, VI, VII).

**Articolo 4**

(Spese a carico del committente)

Il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

1) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie, nonché di trasporto fuori studio professionale;

2) di bollo, di registro del contratto professionale;

3) di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti le prime tre copie, di traduzione in lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegatura e fascicolatura, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;

4) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;

5) di personale di aiuto, di concetto o manuale, nonché di ogni altro ausilio, strumento, mezzo d'opera, occorrenti fuori studio per assaggi, rilievi, indagini, misure e ricerche tecniche, amministrative e simili, indispensabili per l'espletamento dell'incarico;

6) di diritti spettanti ai laboratori di prova dei materiali ed agli Istituti scientifici e di noleggio di strumenti tecnici e scientifici di uso non corrente;

7) di trasporto di bagagli e strumenti;

8) contributi integrativi e/o indiretti a favore della Cassa di Previdenza e contributi sul reddito professionale per l'assistenza obbligatoria per gli Ingegneri e gli Architetti;

9) diritti di liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini professionali;

10) diritti di uffici pubblici e privati.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti ed aiuti. Per gli aerei si applica di norma la tariffa turistica.

Le spese per percorrenza su strada con mezzi propri, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche (Tariffa ACI), quelle con mezzi noleggiati su presentazione di documenti giustificativi.

**Articolo 5**

(Pagamento degli onorari e rimborso delle spese)

Il professionista ha diritto al versamento preventivo, da parte del committente, dell'ammontare presumibile delle spese rimborsabili, e del 10 per cento di anticipo sui presumibili onorari; in ogni caso ha diritto al rimborso delle spese da lui anticipate nell'interesse e per conto del committente entro quindici giorni dalla richiesta.

Durante il corso delle prestazioni, il professionista ha diritto al pagamento da parte del committente, entro un mese dalla richiesta, di acconti sugli onorari da liquidare secondo la presente tariffa, fino alla concorrenza del 90 per cento dei compensi relativi al lavoro svolto al momento della

richiesta medesima, a corredo della quale il professionista è tenuto a presentare parcella provvisoria; il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della parcella definitiva.

Decorso tale termine, sulle somme dovute e non pagate senza che gli importi siano stati contestati, si applicano gli interessi di mora al tasso legale e la rivalutazione monetaria.

#### Articolo 6

(Urgenza)

Quando una o più prestazioni parziali vengano esplicitamente richieste dal committente al professionista con particolare urgenza, gli onorari previsti dalla presente tariffa sono aumentati del 20 per cento.

Tale aumento deve essere peraltro fatto presente per iscritto dal professionista al committente all'atto dell'accettazione della richiesta di urgenza.

#### Articolo 7

(Diritti d'autore)

Gli ingegneri e gli architetti conservano i diritti di autore; conformemente alle leggi, sui lavori originali, sui disegni, sui progetti e su quanto altro in genere rappresenta la loro opera, anche dopo il pagamento delle competenze da parte del committente, salvo diverse pattuizioni.

Il committente ha diritto di tradurre il progetto in opera una sola volta, salvo quanto precisato al successivo articolo 23.

La presente tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale, per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che esulano dalla normale attività professionale e che devono essere oggetto di trattative particolari.

La tutela della fedele esecuzione dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo spettano esclusivamente al progettista, salvo sua rinuncia o salvo il caso di forza maggiore o di pratica impossibilità.

#### Articolo 8

(Prestazione specialistica - Prestazione complessa - Vari tipi di incarico)

Le prestazioni professionali sono così individuate:

1) prestazione specialistica:

quella corrispondente ad una sola classe della presente tariffa;

2) prestazione complessa (c.d. prestazione integrale):

quella organicamente costituita da prestazioni corrispondenti a più classi della presente tariffa.

I tipi di incarico professionale sono i seguenti:

a) incarico individuale è quello conferito ad un solo professionista oppure a più professionisti associati o comunque operanti in solido per l'espletamento di una prestazione sia specialistica che complessa con responsabilità diretta verso il committente e ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi.

b) incarichi a professionisti riuniti in gruppo:

- quando incarichi "individuali" di cui al punto a) vengono conferiti a più professionisti per prestazioni specialistiche costituenti nell'insieme una prestazione complessa, deve essere nominato un coordinatore al quale spetta un onorario pari al 10% del cumulo degli onorari afferenti le singole prestazioni coordinate;

- quando l'incarico previsto al punto a) per una stessa prestazione venga conferito a più professionisti riuniti in gruppo, il compenso spettante al gruppo stesso sarà pari all'onorario corrispondente alla prestazione effettuata aumentato del 10% per ogni componente del gruppo oltre al primo.

Detto aumento sarà pari al 20% per le prestazioni previste alla classe XII.

La responsabilità verso il committente e, ricorrendone, gli estremi di legge, verso terzi, è così regolata: ognuno dei professionisti incaricati di una o più prestazioni specialistiche risponde della o delle medesime, nel quadro e nei limiti del coordinamento generale; il coordinatore risponde del buon esito funzionale ed economico dell'opera complessiva nei limiti in cui esso dipenda dai compiti a lui affidati; nel caso di incarico di gruppo di cui al secondo capoverso del presente punto b) tutti i componenti del gruppo rispondono in solido verso il committente, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi.

c) Incarichi a più professionisti riuniti in Collegio (c.d. incarichi "Collegiali"): l'ipotesi si verifica quando per l'eccezionalità dell'oggetto dell'incarico si ritenga necessario avvalersi del contributo di più professionisti riuniti in Collegio e quindi a ciascuno venga conferito un incarico individuale per eseguire in cooperazione una stessa prestazione, specialistica o complessa. In tale caso tutti rispondono in solido verso il committente, ricorrendone gli estremi di legge, verso i terzi. Ciascuno di essi ha diritto di percepire l'intero compenso risultante dalla applicazione della tariffa.

d) Incarico di "ingegnere capo" di specifici lavori. Tale incarico si configura quando una pubblica amministrazione in carenza di propria struttura affida a un libero professionista le funzioni previste dal DPR 16/7/1962 n. 1063.

e) Incarico di componente di Commissioni per concorsi e di studio: la nomina del professionista anche se conferita dallo Stato o da Enti Pubblici, costituisce incarico professionale. Il relativo compenso è determinato in base alla natura della prestazione richiesta.

## Articolo 9

(disciplinari e convenzioni di incarico)

Tutte le prestazioni previste dalla presente Tariffa Professionale devono essere regolate da disciplinari e/o convenzioni di incarico stabiliti tra le parti.

Tali disciplinari e/o convenzioni dovranno obbligatoriamente contenere precisi riferimenti all'oggetto della prestazione ed ai suoi contenuti, ai tempi di svolgimento, ai compensi professionali ed alle modalità di pagamento.

## Articolo 10

(Limitazione, sospensione, revoca dell'incarico, altre cause di cessazione del rapporto)

Nel caso di revoca dell'incarico, il committente è obbligato a corrispondere al professionista gli onorari ed il rimborso delle spese relativi al lavoro fatto e predisposto.

Nel caso di revoca, per cause indipendenti dal professionista, è dovuta altresì la maggiorazione per l'incarico parziale sugli onorari di cui al precedente comma.

La limitazione dell'incarico originario notificata dal committente durante il corso della prestazione, è parificata alla revoca per la parte di prestazione in tal modo esclusa dall'incarico originario.

La sospensione dell'esecuzione dell'incarico chiesta dal committente non può protrarsi oltre un anno dalla ricezione da parte del professionista della relativa richiesta scritta. Qualora tale sospensione si protragga oltre l'anno, il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del penultimo comma del presente articolo, oppure di richiedere un ricalcolo delle sue competenze per le prestazioni da espletare in base alla tariffa vigente al momento della ripresa e comunque sugli importi base aggiornati.

Tanto la revoca che la sospensione di cui al comma precedente, debbono essere comunicate al professionista per iscritto.

Qualora sussista una giusta causa, il professionista può recedere dal contratto, con gli effetti previsti dal primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

La cessazione del rapporto dovuta a morte del professionista, o ad altra causa personale che non consenta il normale espletamento dell'incarico non comporta le maggiorazioni previste nel secondo e terzo comma del presente articolo.

## Articolo 11

(Classificazione delle prestazioni)

Agli effetti dell'applicazione all'art.3 le prestazioni degli ingegneri e gli architetti e gli onorari ad essi relativi sono classificati come segue:

- a) prestazioni da compensare a tempo (titolo II);
- b) prestazioni da compensare a discrezione (titolo III);

- c) prestazioni da compensare a percentuale per progettazione ed esecuzione di opere (titolo IV), così suddivise:
- 1) classe I edilizia;
  - 2) classe II opere complementari dell'edilizia;
  - 3) classe III restauri;
  - 4) classe IV strutture;
  - 5) classe V impianti di servizi generali;
  - 6) classe VI strade, ferrovie, gallerie e aeroporti;
  - 7) classe VII opere idrauliche;
  - 8) classe VIII opere costiere, portuali e di navigazione interna;
  - 9) classe IX ingegneria industriale;
- d) prestazioni da compensare a percentuale o a quantità per collaudi, perizie e simili (titolo V) così suddivise:
- 1) classe X collaudi;
  - 2) classe XI perizie di stima, inventari, consegne;
- e) prestazioni da compensare a quantità o in forma mista (titolo VI) così suddivise:
- 1) classe XII urbanistica;
  - 2) classe XIII topografia;
  - 3) classe XIV opere di trasformazione fondiaria-agraria;
  - 4) classe XV attività estrattive;
  - 5) classe XVI ingegneria navale;
  - 6) classe XVII ingegneria geotecnica.

TITOLO II - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A TEMPO**Articolo 12**

(Tipo delle prestazioni)

Per le prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, gli onorari sono valutati in ragione di tempo e computati a vacanza oraria.

Sono in particolare da computarsi a tempo anche se occorrenti per impostazione e sviluppo di progetti:

a) i rilievi di qualsiasi genere e natura, ove non rientrino nelle prestazioni oggetto del titolo VI, Classe XIII;

b) le prospezioni geologiche o geognostiche, gli studi relativi a saggi preliminari di fondazione e l'assistenza alle prove geotecniche, ove tali prestazioni non rientrino fra quelle previste dal successivo articolo 112;

c) le apposizioni di termini, le trattative con i confinanti, gli accertamenti per verifiche e rettifiche di confini e simili;

d) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno per le prestazioni o la parte di prestazioni da svolgere fuori dallo studio professionale;

e) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, le pratiche per espropri, per locazioni, per trattative e convegni informativi con il committente o con altri nel di lui interesse, per approvazione di progetti, rilascio di permessi, concessioni edilizie, permessi di abitabilità, ecc.;

f) le pratiche catastali come: indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra i precedenti e il vigente catasto, volture e frazionamenti catastali di terreni, fabbricati, tipo di frazionamento per atti notarili e simili, redazione di planimetrie e denunce al nuovo catasto, eccetera.

**Articolo 13**

(Onorari)

Gli onorari a tempo spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, ha diritto ad un rimborso ai sensi del precedente articolo 4, n.5.

Per le trasferte si computano di norma 10 ore giornaliere. Nel caso in cui la somma delle ore di effettiva prestazione e del tempo di viaggio sia superiore, si computa tale maggior tempo.

Per operazioni compiute in condizioni in particolare riconosciuto disagio i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.

La misura degli onorari e dei rimborsi è indicata nella tabella n.21.

TITOLO III - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A DISCREZIONE

## Articolo 14

(Tipo delle prestazioni - Onorari)

Le prestazioni nelle quali l'opera del professionista non è in alcun modo collegata né con il costo né con il valore, né con la quantità delle cose oggetto delle prestazioni stesse, né con il tempo impiegato nell'espletamento del mandato, o infine, le prestazioni per le quali il criterio per analogia, di cui all'art.1, sesto comma non sia applicabile, vanno preventivamente concordate con il committente e saranno compensate con criterio discrezionale.

Nella determinazione degli onorari debesi tener conto dell'importanza tecnica ed economica dell'oggetto della prestazione, dell'impegno e dell'applicazione per essa richiesti, della responsabilità che comporta e della competenza specifica del professionista.

Si valutano a discrezione le consulenze in genere, le prestazioni specificatamente indicate di seguito nel contesto della presente tariffa, le altre prestazioni ad esse assimilabili ed in particolare le seguenti:

1) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti, ricerche di mercato e statistiche, studi di programmazione, contabilità industriale;

2) esperienze, prove e studi di processi di fabbricazione, cicli di lavorazione, prove e verifiche di misura, organizzazione di fabbrica e studi analitici di sicurezza ed affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione (analisi del "rischio");

3) studi e verifiche dei requisiti termici, igrometrici, acustici, di sicurezza, del fattore di luce diurna ed altri richiesti da specifiche norme per gli edifici in genere;

4) studi rilevamenti e piani di circolazione e sul traffico;

5) studi sul regime dei corsi d'acqua, di opere di navigazione, di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;

6) studi preliminari e progettazioni dei prototipi o modelli originali di organismi, di elementi per arredamento, di macchine, di autoveicoli, compresi gli aeromobili, di meccanismi, di strumenti, di impianti destinati ad essere prodotti e ripetuti in serie, di edifici prefabbricati o di parti prefabbricate di edifici destinati alla riproduzione in serie, studio di sistemi di prefabbricazione ed in genere tutti gli studi ed elaborazioni finalizzati all'ottimizzazione dei costi di produzione e di realizzazione;

7) indagini e studi idrologici per strade, ponti, gallerie, dighe, bacini artificiali etc.; per opere subacquee, per ricerca e captazione di sorgenti e di acque sotterranee;

8) indagini, studi e previsioni per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) indotto da insediamenti antropici; riassetto di dissesti naturali e artificiali (cave, frane, discariche, etc.) e recupero del territorio;

9) indagini e studi geo-giacimentologici, prospezioni geologiche per

attività minerarie ed estrattive, visite ed i permessi minerari di prima prospezione;

- 10) costruzioni di modelli in genere e prove tecniche relative;
- 11) studi per l'organizzazione razionale del lavoro, programmazione dei lavori;
- 12) ricerche in materia tecnico-legale;
- 13) memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile e penale; consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi, regolamenti, sentenze, contratti, perizie tecniche ed artistiche, certificati di autorità marittime e consolari e di registri di classificazione di navi; certificati per auto, aerei, veicoli in genere;
- 14) amichevoli componimenti, convenzioni per servitù e diritti di acque, ricognizioni di proprietà e riconfinazioni;
- 15) opere di consolidamento e restauri archeologici e architettonici e relativi rilievi ove tali prestazioni non rientrino tra quelle previste dal successivo articolo 36;
- 16) progettazioni e realizzazione di architetture a carattere provvisorio; scenografia cinematografica, televisiva, teatrale; allestimenti per esposizioni; mostre e similari;
- 17) prestazioni di carattere urbanistico che non rientrino tra quelle previste al Titolo VI del presente allegato;
- 18) consulenza per l'acquisto di mobili o di oggetti di arredamento quando detta prestazione sia a sé stante o quando costituisca quella parte di una prestazione di arredamento relativa alla ricerca e scelta di opere d'arte o d'antiquariato (v. articolo 35, n.3);
- 19) pareri in genere purché comunicati per iscritto;
- 20) prestazioni professionali riguardanti opere d'importo inferiore ai minimi indicati nelle singole tabelle;
- 21) ripartizioni delle spese di costruzione, manutenzioni, ecc. tra condomini, comproprietari, utenti, ecc.; redazione di regolamenti condominiali e tabelle millesimali;
- 22) rilascio di certificati o dichiarazioni e duplicati di atti simili, autenticazione di copie di propri elaborati, ecc.;
- 23) convalida di studi e di progetti elaborati da altro professionista assente, impedito o defunto salvo la corresponsione di eventuali diritti di autore da parte del committente agli aventi diritto;
- 24) misure di grandezze fisiche;
- 25) parere estimativo ossia valutazione basata su criteri sintetici di consistenza, di reddito o di raffronto con beni similari, espressa, in forma verbale o scritta, senza formalità e senza elaborati particolari;
- 26) stime di aree fabbricabili urbane;
- 27) perizie di affitto di stabili urbani, d'impianti industriali e di beni rustici;
- 28) partecipazione a commissioni in genere;
- 29) studi, consulenze e direzione lavori per l'impiego degli esplosivi nelle opere, compresi i lavori di bonifica agraria, che non rientrino tra quelle previste all'art.45 (Classe VI) e all'art.95 (Classe XV);
- 30) prestazioni di direttore del cantiere.

---

**TITOLO IV - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE**

---

**CAPO I**

## Disposizioni generali

**Articolo 15**

(Campo di applicazione)

Gli onorari per le prestazioni professionali la cui entità è in rapporto proporzionale al costo ed al valore delle opere alle quali le prestazioni si riferiscono sono determinati a percentuale, salve le integrazioni previste dagli articoli seguenti per prestazioni accessorie e rimborso spese.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni sono classificate in funzione delle opere alle quali esse si riferiscono, come indicato nel precedente articolo 11.

**Articolo 16**

(Estensione delle prestazioni)

Oggetto della prestazione professionale è l'intero complesso dei singoli interventi che concorrono, in forma unitaria ed organica, alla realizzazione dell'opera.

Le prestazioni comprendono tutte le fasi dalla ideazione e alla realizzazione dell'opera, e più precisamente: la progettazione nei suoi vari gradi di elaborazione, la specificazione dei materiali e delle modalità esecutive, la valutazione del costo presuntivo, la direzione e la verifica della corretta esecuzione, la liquidazione dei conti consuntivi finali, e l'assistenza al collaudo.

Tale articolazione, compiutamente specificata nel successivo articolo 17, si riferisce anche al caso in cui la prestazione abbia per oggetto opere di una singola specialità o classe.

**Articolo 17**

(Articolazione della prestazione)

La prestazione professionale si articola generalmente come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali che influiscono in modo determinante sulle caratteristiche dell'opera, che ne condizionano la fattibilità o che sono necessarie ad individuare l'opera a mezzo disegni, relazioni illustrative e preventivo sommario della spesa a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi occorrenti a definire ogni caratteristica dell'opera nei confronti del committente e a dimostrarne la conformità alle norme presso le autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;

d) capitolati speciali comprensivi delle norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, relativi ai vari elementi costitutivi dell'opera, elenco prezzi ed analisi dei prezzi ove necessari;

e) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico di tutte le categorie e voci di lavoro comprese nel progetto e nella descrizione del capitolato;

f) direzione lavori comprendente alta sorveglianza e coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte per conto del committente, con visite, nel numero e con la frequenza necessari, ad esclusivo giudizio del professionista; emanazione degli ordini e delle disposizioni per la regolare attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto ed alle norme e prescrizioni del capitolato; accertamento, anche mediante prove di laboratorio o d'officina, delle qualità dei materiali impiegati, così da assicurare la buona riuscita dell'opera, in conformità del progetto e del capitolato, salva sempre la responsabilità delle ditte esecutrici; liquidazione in linea tecnica dei conti parziali e finali di assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri documenti contabili - la quale potrà essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo - dà, in ogni caso, diritto ai compensi e rimborsi aggiuntivi di cui al successivo articolo 28.

Per alcune classi ove esplicitamente indicato negli articoli rispettivi del presente titolo, l'articolazione delle prestazioni può avvenire in forma diversa da quella generale sopra descritta, come nei vari casi definiti.

#### Articolo 18

(Tipi di incarico)

La prestazione professionale può essere affidata a uno solo o più professionisti, e può riguardare una o più classi di opere.

Il tipo di incarico che a seconda dei casi si configura, è individuato dal precedente articolo 8.

#### Articolo 19

(Prestazioni non comprese)

Non rientrano nelle prestazioni relative al presente titolo, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata dall'opera;

b) gli eventuali piani parcellari per espropriazione o simili;

c) i sondaggi e le prove geotecniche necessari per lo studio del progetto;

d) lo sviluppo degli eventuali disegni di cantiere, di laboratorio e di officina, che risultino compiutamente già definiti dai dettagli di cui alla lettera c) del precedente articolo 17 e che pertanto restano di competenza delle ditte esecutrici, salva sempre la supervisione del progettista;

e) i disegni di dettaglio riferentisi ad opere standardizzate o prodotte in serie dall'industria;

f) i disegni di macchine e le loro parti, relative agli impianti tecnologici ed in genere tutte quelle opere di produzione industriale o commerciale corrente, individuabili mediante descrizioni, riferimento a tipi, marche, cataloghi o simili;

g) le spese per eventuali modelli, plastici, bozzetti e simili il cui costo deve essere stato preventivamente autorizzato dal committente;

h) i sondaggi e le prospezioni geologiche necessari per lo studio dell'opera;

i) i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza giornaliera e continua dei lavori in cantiere;

l) gli studi analitici di sicurezza ed affidabilità di impianti di processo e dei sistemi di protezione (analisi del "rischio").

Quando il committente, con il consenso del professionista, non ravvisi la necessità dell'assunzione di apposito personale per l'assistenza ai lavori e questa venga pertanto assunta dallo stesso Direttore dei Lavori, il maggiore impegno ed i maggiori oneri e responsabilità del medesimo vanno compensati con un onorario pari al 50 per cento degli onorari relativi alla direzione dei lavori più i rimborsi spesa di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva la eventuale applicazione dell'articolo 22 del presente allegato.

#### Articolo 20

(Determinazione degli onorari)

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 17 sono calcolate in base a percentuali sull'importo delle opere, secondo le indicazioni delle allegate tabelle che si riferiscono alla prestazione completa per ciascuna classe.

Per la prestazione complessa (c.d. prestazione integrale), nel caso di incarico individuale, verrà corrisposto al professionista il cumulo degli onorari afferenti le prestazioni rientranti nelle singole classi della presente tariffa.

Per gli incarichi di gruppo e per quelli collegiali valgono, rispettivamente, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8.

#### Articolo 21

(Determinazione dell'importo delle opere a base degli onorari)

Agli effetti del calcolo delle competenze l'importo delle opere viene determinato tenendo conto di tutti gli elementi di costo che concorrono alla loro realizzazione, nell'ambito della classe cui si riferiscono ed in ogni caso secondo quanto previsto nella trattazione delle classi medesime, secondo

le normali forme di gestione in base ai prezzi correnti di mercato, e viene riferito al consuntivo finale della spesa, al lordo di ogni ribasso di asta e di ogni eventuale detrazione in sede di contabilità, liquidazione o collaudo per penalità a carico delle ditte esecutrici, compresi i costi relativi ai prodotti dell'industria ed agli elementi prefabbricati impiegati per la realizzazione dell'opera stessa; non si tiene, invece, conto dei costi delle aree e delle espropriazioni, delle spese di finanziamento dei contributi per allacciamento ai pubblici servizi, dell'importo di eventuali opere d'arte od oggetti di antiquariato (per la cui scelta e ricerca compete al professionista un compenso discrezionale), degli onorari del professionista, delle eventuali imposte o tasse e ovviamente delle somme per imprevisti.

All'importo lordo finale devono essere aggiunti gli importi relativi ad eventuali forniture o prestazioni direttamente effettuate dal committente, le maggiorazioni per aumenti di asta, aggiornamento o revisione prezzi, accoglimento di riserve afferenti la contabilità dei lavori, opere aggiuntive eccetera.

Il costo degli eventuali macchinari per impianti tecnologici, inerenti all'opera, deve essere riferito al nuovo. Nel caso di gestione diretta in cui, ad esempio, il committente coincide con il costruttore, i costi debbono essere maggiorati della aliquota per spese generali e utili.

Quando l'opera progettata non sia stata realizzata o sia stata realizzata soltanto in parte, l'importo viene riferito al preventivo, comprensivo di eventuali imprevisti afferenti l'opera, od al cumulo del consuntivo lordo per la parte realizzata e del preventivo aggiornato per quella non realizzata.

#### Articolo 22

(Compensi accessori - Rimborso spese - Conglobamento)

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio, di personale d'ufficio, sia di concetto che d'ordine, di cancelleria, di copisteria, di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico, salvi i rimborsi di cui agli articoli 12, 14 e 19.

Il professionista ha facoltà di conglobare le spese di cui all'articolo 4, numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e i compensi di cui all'articolo 12, che non costituiscano prestazioni a sé stanti, in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale, comprensivi di tutte le maggiorazioni previste dalla presente tariffa, con esclusione di quelle previste agli articoli 10 e 25.

Gli Ordini Professionali sono gli organi competenti a esprimere pareri circa la congruità della percentuale di conglobamento richiesta dal professionista.

Sono escluse dal conglobamento le spese a carico del committente di cui all'articolo 4, numeri 8, 9 e 10.

**Articolo 23**

(Incarico unitario per opere diverse - Incarico per più opere ripetute o formate da aggregazioni di elementi tipologici identici)

Quando più opere appartenenti alla stessa classe o a sottoclassi diverse e distinte tra di loro, ma costituenti un unico complesso, vengano commesse unitariamente in una sola volta dallo stesso committente la percentuale da applicare va riferita all'importo complessivo delle opere suddette.

Quando le opere commesse unitariamente come sopra, non appartengono tutte alla stessa classe, le norme, le percentuali, le aliquote da applicare per ciascuna di esse e gli importi base da considerare sono quelli relativi alla classe di appartenenza.

Anche quando le opere contemplate in una classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica va compensata a parte, integralmente e in aggiunta al compenso per la prestazione già contemplata nella classe principale.

Quando l'incarico al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso d'insieme o la sistemazione urbanistica ed ambientale richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti questi ultimi, ad aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Quando l'incarico riguardi l'esecuzione di particolari opere formate da ripetizioni di elementi tipologici identici e completi, a grande scala, e che siano aggregati in modo lineare e continuo, l'onorario corrispondente alla parte di prestazioni riguardanti il solo progetto esecutivo, per le parti riconosciute ripetibili, può essere ridotto di una percentuale massima del 30 per cento a seconda delle caratteristiche e dell'importanza dell'opera.

Quando il committente, previa autorizzazione del progettista, intenda riprodurre una o più volte un'opera già per lui progettata dal professionista stesso ed una prima volta realizzata, deve richiedere l'intervento del progettista limitatamente all'adattamento dell'opera che s'intende ripetere e deve corrispondere per ogni ripetizione un ulteriore compenso del 30 per cento degli onorari relativi alla progettazione, commisurati sull'importo dell'opera al momento del successivo realizzo, oltre i compensi completi per le eventuali prestazioni di direzione lavori, liquidazioni, eccetera.

**Articolo 24**

(Consulenza di specialisti)

Quando il professionista incaricato, con il consenso del committente, ritenga necessario ricorrere, in circostanze di particolare rilievo e su particolari aspetti dell'incarico a lui affidato, alla consulenza od al

parere di specialisti, il compenso a questi spettante fa carico al committente, senza incidere sulle normali competenze di spettanza del professionista incaricato.

**Articolo 25**  
(Incarichi parziali)

Quando le prestazioni del professionista non seguono l'intero sviluppo dell'opera, ma sono originariamente limitate per determinazione del committente ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi sono stabiliti sulla base delle aliquote specificate nelle tabelle di parzializzazione di cui all'Allegato B con l'aumento del 40 per cento sulle aliquote di parzializzazione a) e b), e con l'aumento del 25 per cento delle aliquote in tutti gli altri casi e comunque senza superare l'intero.

Nel caso di incarichi di prestazioni coordinate, se le prestazioni del professionista singolo non sono estese, per limitazione originaria dell'incarico, all'intero sviluppo dell'opera nella sua classe, ma sono riferite soltanto ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi vengono stabiliti sulla base delle aliquote di parzializzazione della presente tariffa, con gli aumenti previsti per la parzializzazione d'incarico.

Le prestazioni residue, affidate ad uno dei professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le prestazioni residue, affidate ad un componente del gruppo, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le aliquote delle tabelle di parzializzazione possono essere ulteriormente parzializzate. L'entità di tale parzializzazione è determinata, di volta in volta, dagli Ordini competenti, in relazione alla compiutezza dei progetti stessi.

Fermo restando il diritto alla tutela artistica di cui all'articolo 7, ove al professionista incaricato della sola progettazione dell'opera venga richiesta la consulenza tecnico-artistica in sede esecutiva, l'onorario ad esso spettante è pari al 30 per cento della aliquota afferente alla direzione lavori, senza decurtazione degli onorari a questa spettanti.

Il professionista incaricato della sola direzione dei lavori, cui venga fornito dal committente un progetto incompleto e comunque insufficiente alla identificazione ed esecuzione dell'opera, deve richiedere al committente l'integrazione del progetto stesso. Ove nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 il committente incarichi il professionista stesso di tale integrazione, questi ha diritto a compenso, a norma di tariffa, per l'opera integrativa da lui svolta come progettista, in aggiunta al compenso a lui spettante per direzione lavori.

La percentuale da applicarsi per il calcolo delle competenze del professionista è in ogni caso quella relativa all'intero importo dell'opera, così come definito nel precedente articolo 21.

Nel solo caso di completamento della prestazione iniziata da altro professionista e per qualsiasi motivo interrotta deve applicarsi la percentuale relativa all'importo cui il completamento si riferisce. In questo caso la maggiorazione per incarico parziale viene elevata al 30 per cento.

Se in un'opera la prestazione del professionista risulti totale per una quota dell'importo complessivo e parziale per la quota rimanente, l'aumento del 25 per cento per parzializzazione di incarico, compete solamente per le aliquote afferenti alle prestazioni parzializzate e in rapporto all'entità dell'importo ad esse relativo.

#### Articolo 26

##### (Prestazioni particolari)

Le prestazioni particolari in appresso elencate vengono compensate con gli onorari per ciascuno di esse specificati come segue:

a) lo studio a carattere schematico di un'opera, richiesto come prestazione a sé stante e che non raggiunga il grado di sviluppo richiesto per un progetto preliminare è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al progetto preliminare stesso come alle tabelle di parzializzazione lettera a);

b) lo studio della utilizzazione di un'area richiesto come prestazione a sé stante ai fini edificativi, in rapporto alle disposizioni di Piano Regolatore, al regolamento edilizio, ai vincoli paesistici o simili, è compensato con un'aliquota pari al 25 per cento di quella relativa al progetto preliminare;

c) progetti preliminari distinti e diversi relativi ad una stessa opera redatti in seguito a specifica e contestuale richiesta del committente vengono compensati con l'aliquota afferente al progetto preliminare per l'opera in oggetto, sulla percentuale corrispondente al cumulo dei relativi importi;

d) le varianti ai progetti preliminari apportate in fase di successiva elaborazione dei progetti medesimi a richiesta del committente o delle autorità competenti e a causa di modificazione dei dati forniti originariamente, vengono compensati a discrezione;

e) il preventivo basato su computo metrico delle opere principali e su valutazione a stima delle opere accessorie, senza elenco o analisi prezzi, è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al computo metrico estimativo particolareggiato, di cui alla lettera e) delle tabelle di parzializzazione;

f) l'aggiornamento dei prezzi del preventivo o del computo metrico estimativo eseguito dal progettista viene compensato sulla base degli importi base che sono stati aggiornati, secondo le percentuali sotto riportate:

1) se eseguito in base a variazioni percentuali dei prezzi originari, in ragione del 20 per cento della aliquota del preventivo particolareggiato;

2) se eseguito in base ad aggiornamento di analisi preesistenti, in ragione del 30 per cento della aliquota suddetta:

3) se eseguito in base a nuove analisi, in ragione del 50 per cento della aliquota suddetta. Ove l'aggiornamento dei prezzi venga eseguito da professionista che non sia il progettista, le relative aliquote vengono maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

g) la revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con l'80 per cento dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato, riferita all'importo totale al lordo del ribasso d'asta oggetto di revisione. La revisione effettuata in base alle tabelle di cui al D.M.11/12/78 è compensata con il 40 per cento dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato. Se la revisione non è effettuata dal professionista che ha diretto i lavori, redigendone la contabilità, gli onorari precedenti vengono maggiorati del 15 per cento per incarico parziale;

h) le varianti e le aggiunte al progetto, definitivo o esecutivo, introdotte a richiesta o d'accordo con il committente per nuove esigenze od opportunità diverse, vengono compensate a discrezione o, ove possibile una quantificazione, a percentuale sul costo preventivato dell'opera progettata e non rientrante nel progetto variato;

i) le varianti agli atti amministrativo-contabili espletate mediante la compilazione di perizie suppletive, vengono compensate a discrezione oppure a percentuale, ove sia possibile individuare, dagli atti di perizia, l'entità della prestazione supplementare fornita. In tal caso l'onorario viene calcolato sull'importo lordo delle opere oggetto della variante (somma dei valori assoluti delle opere variate), con l'applicazione delle aliquote di prestazione (capitolato d'appalto, preventivo particolareggiato) effettivamente svolte;

l) la compilazione di progetti di stralcio da progetti preesistenti eseguita dal progettista medesimo, viene compensata con onorario pari al 25 per cento delle aliquote relative alle prestazioni eseguite, calcolate sull'importo dello stralcio stesso. Se il progetto di stralcio riguarda opere o parti del progetto originario, complete ed a sé stanti, che non richiedano studi o rielaborazione alcuna del progetto stesso e si riduce esclusivamente a semplici indicazioni delle opere di progetto comprese nello stralcio ed ai conseguenti adattamenti di capitolato e stralci di computo metrico, tale percentuale viene ridotta al 10 per cento. Lo stesso aumento del 10 per cento spetta al progettista qualora venga inizialmente incaricato della progettazione completa (preliminare, definitiva, esecutiva) ripartita in più lotti. Quando la direzione dei lavori, o la contabilità, vengano eseguite per parti o stralci ed in tempi diversi, con o senza soluzioni di continuità dell'incarico, i compensi relativi sono determinati applicando le aliquote ad esse afferenti sugli importi delle singole parti, anziché sull'importo totale dell'opera. Se il progetto di stralcio viene eseguito da professionista diverso da quello originario, i compensi come sopra specificati vengono maggiorati del 25 per cento;

m) la revisione dei calcoli statici delle strutture eseguite da altro professionista, che si rende eventualmente necessaria, viene compensata con il 30 per cento degli onorari di progettazione delle strutture stesse;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n) le prestazioni per riparazioni dei danni conseguenti ad eventi straordinari (terremoti, inondazioni, guerre, ecc.) vengono compensate secondo le rispettive tabelle la cui applicazione è soggetta alle seguenti norme:

1) non competono in alcun caso le aliquote di cui alle lettere a) e b) delle tabelle di parzializzazione corrispondenti al progetto preliminare e al progetto definitivo;

2) il progetto esecutivo deve essere sempre accompagnato dal computo metrico estimativo e deve comprendere i disegni illustrativi, gli studi e le proposte indicati anche a mezzo di semplice relazione;

3) le prestazioni di cui al numero precedente vanno compensate con l'aliquota relativa al progetto esecutivo, ridotta discrezionalmente, a seconda dell'importanza del lavoro svolto entro il limite minimo del 40 per cento e massimo del 70 per cento rispetto all'aliquota completa e con l'intera aliquota relativa al computo metrico estimativo;

4) le altre prestazioni vengono compensate con le aliquote previste in tabella limitatamente alle singole prestazioni eseguite;

5) le aliquote, come sopra calcolate, vanno maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

6) qualora lo studio statico, impiantistico ed architettonico, relativo alla riparazione, presenti, nel complesso o nei particolari, speciali difficoltà, compete al professionista un compenso integrativo discrezionale;

7) si applicano - in quanto non contrastanti con le precedenti - le altre norme complementari di tariffa. In particolare vanno compensati a vacazione i rilievi relativi allo stato di consistenza delle opere danneggiate;

o) le prestazioni relative alla progettazione di interventi di manutenzione ordinaria vengono compensate con le aliquote di parzializzazione relative alla sola progettazione preliminare al capitolato e al preventivo particolareggiato;

p) negli incarichi di progettazione di edilizia, l'eventuale speciale lavoro di concezione e di impostazione urbanistica è compensata con un onorario integrativo a discrezione;

q) il compenso dovuto per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo di cui all'art.8, lett.d), è determinato in misura pari al 30 per cento di quello fissato per il direttore dei lavori;

r) negli incarichi di progettazione di impianti di servizi generali, l'eventuale speciale lavoro di concezione e di impostazione edilizia è compensato con un onorario integrativo a discrezione;

s) le prestazioni relative ad accertamenti dei requisiti di isolamento termico, igrometrici, acustici, di sicurezza, del fattore di luce diurna e di altri richiesti da specifiche norme vengono compensate con un onorario integrativo a discrezione.

**Articolo 27**

(Progettazione in zone sismiche)

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alle tabelle 1, 4, 5 e 20, applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) Classe I, edilizia: 5 per cento;
- b) Classe IV, strutture: 25 per cento (in detta maggiorazione è compresa la relazione di calcolo);
- c) Classe V, impianti di servizi generali: 10 per cento;
- d) Classe XVII, ingegneria geotecnica: 25 per cento.

**Articolo 28**

(Misura e contabilità dei lavori)

Gli onorari relativi alla misura e contabilità dei lavori affidati al professionista dal committente ed effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensati in base alla tabella 11 sull'importo consuntivo lordo della contabilità e non sono comprese nei compensi percentuali di cui alle tabelle precedenti. Inoltre saranno dovuti i rimborsi spese di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

Per le opere appaltate a corpo o per opere contabilizzate con un ridotto numero di categorie di lavori, gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 60 per cento. Gli onorari riferiti a lavori di restauro, ristrutturazione e trasformazione vengono maggiorati del 25 per cento. Se riferiti ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione vengono maggiorati del 50 per cento.

**Articolo 29**

(Direttore di cantiere)

La direzione dei lavori di cui all'art.17 voce f) non contempla le prestazioni riguardanti la direzione del cantiere, le responsabilità delle quali gravano sul tecnico designato dalla ditta costruttrice con qualifica di direttore del cantiere. I compensi vengono valutati a discrezione con apposita convenzione.

**CAPO II**

Classe I

Edilizia

**Articolo 30**

(Campo delle prestazioni)

Alla realizzazione di opere edilizie concorrono le prestazioni relative alla classe I (edilizia) nonché quelle relative ad altre classi in particolare alla classe II (arredo), alla classe IV (strutture), alla classe V (impianti di servizi generali) ed alla classe XVII (ingegneria geotecnica) che devono comunque costituire sempre oggetto di incarico.

Rientrano nella classe I - Edilizia - tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti l'edilizia in genere in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione e quindi anche se complementare di altre classi.

Tutte le opere che sono regolate dal titolo IV e dal titolo VI in forma di classi distinte, sono escluse da questa classe. Di queste devono essere forniti solo gli elementi atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, mentre la progettazione specifica, le prestazioni conseguenti ed i relativi compensi vengono demandati alle rispettive classi di appartenenza.

### Articolo 31

#### (Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'art.17, lettera a), in questo compresa, ove il progetto lo richieda, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti) che siano parte integrante dell'opera edilizia;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a definire l'opera nel suo contenuto propriamente edilizio ed architettonico, in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni, ed a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie a descrivere l'opera in ogni sua parte, nelle scale più opportune;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere, ivi compresi gli abachi degli infissi e delle forniture;

3) la specificazione della qualità di tutti i materiali, delle modalità di esecuzione; il tutto per la sola parte propriamente edilizia ed architettonica, ma con la previsione e l'inserimento schematico di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al progetto delle opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti), che siano parte integrante dell'opera edilizia;

d) compilazione del Capitolato Speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica;

e) preventivo particolareggiato come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica.

Articolo 32  
(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti la classe I sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella 1. L'importo di riferimento è quello relativo al costo globale dell'opera comprensivo di tutti gli importi delle opere che configurano l'oggetto dell'incarico e comunque sempre comprensivo dell'importo delle strutture e degli impianti.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.1

Oltre agli onorari stabiliti nel primo comma sono da applicare le seguenti maggiorazioni tra loro non cumulabili, da determinare e comunicare al committente per iscritto all'atto dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione delle prestazioni relative:

a) per opere di risanamento e di radicale trasformazione di edifici esistenti: aumento dal 10 al 20 per cento;

b) per opere edilizie che presentino maggiore complessità dovute alle caratteristiche intrinseche della progettazione e da realizzarsi in zone tutelate da vincoli ambientali e paesistici: aumento dal 15 al 30.

c) per opere accessorie, a sé stanti, uniformate a grande semplicità: riduzione del 20 per cento.

Agli onorari stabiliti nel primo comma del presente articolo sono da applicare le riduzioni previste all'articolo 23, quarto e quinto comma, nei casi ivi contemplati.

Classe II  
OPERE COMPLEMENTARI DELL'EDILIZIA

Articolo 33  
(Campo delle prestazioni)

Rientrano nella classe II, opere complementari dell'edilizia, tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti le seguenti prestazioni:

Sottoclasse a) - Arredamento in qualunque campo applicato. Allestimento permanente di mostre, musei e simili;

Sottoclasse b) - Giardini, parchi, attrezzature sportive e ricreative, sistemazioni a verde, arredo urbano.

Articolo 34  
(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'articolo 17, lettera a), in questo compresa, ove occorra, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera nel contenuto proprio di questa classe in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensione, a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera, esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie a descrivere l'opera in ogni sua parte, nelle scale più opportune;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere e delle forniture;

3) la specificazione dei tipi e delle qualità di tutti i materiali, arredi, attrezzature ed essenze previste, e delle modalità di esecuzione; il tutto relativamente alla materia propria di questa classe, ma con la previsione di tutti gli elementi determinati dal progetto delle opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

d) capitolato speciale come all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f).

#### Articolo 35

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe II sono da valutarsi applicando le percentuali indicate nella allegata tabella 2 all'importo delle opere oggetto della presente classe, e separatamente per ogni sottoclasse, computato secondo le modalità dell'articolo 21. Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.2. Anche quando le prestazioni afferenti le opere contemplate nella presente classe hanno carattere integrativo di quelle riguardanti altre classi, (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, eccetera) la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione principale già contemplata nella classe preminente come all'articolo 23, con l'esclusione della prestazione di cui al punto a) dell'art.34.

Per la determinazione degli onorari relativi alla sottoclasse a), di cui all'articolo 33 occorre tenere presente che:

1) le opere semplici di natura edile a preparazione dell'arredamento vero e proprio devono essere considerate come appartenenti alle classi relative all'edilizia;

2) qualora l'arredamento si concreti - in tutto o in parte - nell'impiego di prodotti finiti tratti dal mercato, si dovrà esporre sull'importo dei costi di questi ultimi l'aliquota afferente la prestazione per il progetto preliminare e quello definitivo;

3) qualora l'arredamento comprenda opere d'arte o d'antiquariato il loro importo verrà escluso da quello posto a base dell'onorario a percentuale mentre per la ricerca e la scelta delle opere predette si farà luogo a separato onorario discrezionale a titolo di consulenza;

4) qualora l'arredamento riguardi i mezzi di trasporto in genere, in rapporto ai quali il professionista debba uniformarsi ad eventuali particolari esigenze del committente, si darà luogo ad un compenso discrezionale integrativo o preventivamente concordato.

### Classe III

RESTAURO E RIPRISTINO DI EDIFICI DI RILEVANTE CARATTERE STORICO E/O ARTISTICO.

#### Articolo 36

(Campo delle prestazioni)

Rientrano nella classe III - restauro e ripristino di edifici di rilevante carattere storico e/o artistico - tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti il restauro statico, protettivo, conservativo, integrativo e ricostruttivo in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione.

Appartengono a questa classe anche la sistemazione e l'allestimento permanente di musei in edifici antichi di interesse storico-artistico.

#### Articolo 37

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni del professionista in relazione all'adempimento del suo mandato si articolano generalmente come segue:

a) indagine preliminare sull'edificio il cui restauro forma oggetto dell'incarico, comprendente tutto il complesso di operazioni preliminari necessarie a fornire al professionista la totale conoscenza dell'oggetto delle sue prestazioni e precisamente:

- 1) esame storico e nozione delle vicende che l'opera ha vissuto;
- 2) rilievo integrale e dettagliato grafico e fotografico;
- 3) indagine sulle condizioni statiche delle strutture;
- 4) stato di conservazione generale e delle singole parti;
- 5) individuazione dei restauri precedenti, delle sovrapposizioni e delle trasformazioni succedutesi nel tempo.

Nel caso di circostanze di particolare rilievo potrà essere richiesta la consulenza di specialisti ai sensi dell'art.24 della presente tariffa.

b) formulazione del progetto preliminare e del preventivo sommario di spesa, comprendente tutto il complesso di operazioni intese a far sì che il professionista, sulla base dei dati ricavati dall'indagine di cui alla precedente lettera a) ed in rapporto alle richieste del committente circa l'utilizzazione e la destinazione futura dell'edificio, elabori:

- 1) un progetto sommario comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di elaborati grafici ed eventuali fotomontaggi illustrativi;
- 2) un programma sia pure di massima, nel quale siano chiaramente indicati l'entità e la qualità degli interventi;
- 3) l'indicazione sommaria del costo di realizzazione dell'opera;

- c) compilazione del progetto definitivo di cui all'art.17 lett.b);
- d) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato relativo al completo sviluppo dell'opera in tutti gli aspetti atti a definire sotto il profilo più propriamente edilizio ed architettonico ogni suo dettaglio, per forma, tipologia, qualità e comprendente altresì uno studio approfondito per la inserzione schematica organica di tutti gli interventi strutturali necessari, sia di consolidamento che di integrazione e ricostruzione, e di quelli relativi agli eventuali impianti tecnologici; interventi per i quali la completa prestazione specialistica rientra in altre classi (strutture, impianti, ingegneria geotecnica), ma attuata in stretta collaborazione con il professionista incaricato dell'opera di restauro in generale ed in armonia con le preminenti esigenze architettoniche ed ambientali;
- e) capitolato speciale come indicato all'articolo 17, lettera d);
- f) preventivo particolareggiato come indicato all'articolo 17, lettera e);
- g) direzione dei lavori, assistenza al collaudo, sia in corso di opera che nella fase conclusiva, e liquidazione dei conti parziali e finali, in tutto e per tutto secondo le prescrizioni già enunciate alla lettera f) dell'art.17.

#### Articolo 38 (Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni di cui all'articolo 37 punto a) vengono compensati a norma dell'articolo 12.

Gli onorari relativi all'art.37 punti b), c), d), e), f), g) sono da valutarsi a percentuale in base al costo delle opere secondo le percentuali indicate nella tabella 3 con le eventuali parzializzazioni della tabella P.3. Alle aliquote del progetto esecutivo particolareggiato vanno sempre sommate quelle del progetto preliminare e del preventivo sommario.

Agli effetti del calcolo delle competenze, l'importo delle opere viene determinato in base alle norme generali enunciate all'articolo 21.

#### Classe IV STRUTTURE

#### Articolo 39 (Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni afferenti alle strutture portanti relative a qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa (edilizia, restauri, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, costiere, portuali e quelle di ingegneria civile nel campo della ingegneria industriale) realizzate con qualunque materiale.

Sono escluse da questa classe tutte le prestazioni regolate dal titolo VII.

## Articolo 40

## (Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati grafici e descrittivi essenziali, atti ad esprimere lo schema strutturale, le caratteristiche fondamentali dell'opera e l'indicazione sommaria del costo a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, completo degli elementi esecutivi, atto a definire la struttura in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità e dimensioni. Esso comprende:

1) gli elaborati che rappresentano la struttura nel suo insieme ed in ogni dettaglio ed in particolare:

1-a) per le strutture in cemento armato o cemento armato precompresso devono essere indicati tutti i ferri di armatura designati singolarmente con tutte le misure parziali, le sezioni ed i tracciati quotati delle armature per la precompressione ed i relativi particolari; esclusa la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

1-b) per le strutture metalliche o lignee oltre all'indicazione di tutti i profili devono essere illustrati tutti i particolari relativi ai collegamenti (completi della forma e spessore delle piastre, del numero e posizione dei chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature) esclusa la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

1-c) per le strutture murarie, anche con solai di modesta importanza in legno, ferro con laterizi, laterizi armati, devono essere illustrati tutti gli elementi atti ad individuarne la progettazione statica;

2) la specificazione della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione in quanto necessari;

3) l'indicazione dei carichi per i quali la struttura è stata dimensionata;

4) la relazione illustrativa del dimensionamento delle strutture ove espressamente e preventivamente richiesta;

d) norme e prescrizioni tecniche per i capitolati d'appalto definiti all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f).

In quelle opere dove l'ideazione e la progettazione della struttura identifica praticamente l'intera opera (come ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre, ecc.), il progetto esecutivo, salvo diversi e preventivi accordi col committente, deve essere completo dei particolari di tutte le opere integrative.

**Articolo 41**

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe IV sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle strutture (compresi gli scavi di fondazione) come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 4.

Anche quando le opere contemplate nella presente classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione generale già contemplata nella classe preminente (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, ecc.) come precisato all'articolo 23, secondo comma, con l'esclusione della prestazione di cui al punto a) dell'articolo 40.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.4.

Agli effetti della determinazione degli onorari le strutture sono distinte nelle seguenti due sottoclassi:

a) strutture in cemento armato;

b) strutture in cemento armato precompresso, strutture metalliche, strutture miste di acciaio e calcestruzzo, strutture lignee o in materiali speciali.

Per le strutture appartenenti ad entrambe le sottoclassi di particolare complessità specifica, di rilevante importanza tecnica, il professionista può aumentare discrezionalmente le percentuali indicate in tabella fino al 50 per cento.

Quando sia richiesta la relazione analitica di calcolo, il compenso relativo al progetto esecutivo (voce della tabella P.4) è aumentato del 10 per cento.

Per le strutture murarie e per quelle complementari di modesta importanza statica, per le quali comunque siano stati predisposti specifici elaborati statici, le percentuali indicate nella sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotte dal 20 per cento al 40 per cento a discrezione del professionista.

Per quelle opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 40, quando le prestazioni del professionista comprendono anche le modeste opere integrative, l'importo a base dell'onorario è la somma degli importi delle strutture e delle opere integrative stesse adottando per queste ultime le percentuali afferenti la sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo. Quando il professionista sia lo stesso a cui fu affidato l'incarico completo nell'ambito della classe I, e le prestazioni riferite alla classe IV siano complementari, lo svolgimento anche di prestazioni parziali, non dà diritto all'applicazione dell'aumento previsto dall'articolo 25.

**Classe V****IMPIANTI DI SERVIZI GENERALI**

**Articolo 42**

(Campo delle prestazioni)

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni riguardanti gli impianti di servizi generali di edifici e di complessi civili ed industriali.

Le opere relative a questa classe sono suddivise nelle seguenti sottoclassi:

sottoclasse a):

1) impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua;

2) impianti sanitari, impianti di fognatura ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto;

3) impianti di distribuzione gas.

sottoclasse b):

1) impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, per la produzione e la distribuzione del vapore, di acqua calda e surriscaldata e di fluidi in genere;

2) impianti di refrigerazione;

3) impianti di aria compressa;

4) impianti del vuoto;

5) impianti di posta pneumatica;

6) impianti di gas compressi.

sottoclasse c):

1) impianti di produzione di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti di forza motrice, di illuminazione, di segnalazione elettrica, telefoni, controlli, ricezioni radiotelevisive, impianti in genere a correnti deboli, eccetera;

2) impianti di trasporto meccanici (ascensori, scale mobili, tappeti mobili, nastri trasportatori, carriponte, eccetera);

3) impianti di ingegneria elettronica e di informatica.

Tali impianti comprendono:

a) sistemi di regolazione e controllo;

b) apparecchiature a microprocessore;

c) analisi di procedure di automazione e di calcolo automatico.

Nelle opere di questa classe sono comprese le costruzioni murarie che fanno corpo e costituiscono parte integrante degli impianti quali: celle per il condizionamento dell'aria, canali d'aria, vasche, torri, camini, pali, tralicci, antenne, sostegni, basamenti per macchine, eccetera.

Restano invece esclusi:

a) i fabbricati e i locali in genere, anche se di contenimento degli impianti, dei quali però devono essere indicate le dimensioni e le caratteristiche principali;

b) i disegni di officina, i disegni costruttivi di macchine ed attrezzi.

**Articolo 43****(Articolazione delle prestazioni)**

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente schemi e relazione a carattere sommario, atti ad esprimere la funzionalità e le caratteristiche fondamentali di ciascun tipo di impianto e l'indicazione sommaria del costo a titolo informativo;

b) compilazione del progetto definitivo di cui alla lettera b) dell'articolo 17;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni, ed a consentirne compiutamente la materiale esecuzione e l'inserimento nel complesso cui si riferisce, esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche necessarie;

2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;

d) redazione dei capitolati di appalto, comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate, definiti all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori relativi agli impianti come indicato all'articolo 17, lettera f).

**Articolo 44****(Onorari)**

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe V sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle opere, come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 5 relativa agli impianti di servizi generali e con le precisazioni dell'articolo 23, secondo comma.

Anche quando le opere contemplate nella presente classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte ed in aggiunta al compenso per la prestazione generale già contemplata nella classe preminente (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, ecc.) come precisato all'articolo 23, secondo comma.

Quando l'incarico comprende prestazioni relative a più sottoclassi, gli onorari vengono commisurati separatamente e non globalmente, riferendo le percentuali agli importi di ciascuna sottoclasse.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P.5.

La progettazione dei sistemi di regolazione e controllo di cui alla lettera a) del punto 3 della sottoclasse c) sono da valutarsi sull'importo virtuale dell'impianto controllato secondo le parzializzazioni indicate nella tabella P.5 bis.

La progettazione delle apparecchiature a microprocessore multifunzione gestite da microprocessore e la realizzazione di programmi applicativi di cui alle lettere b), c) del punto 3) della sottoclasse c) va compensata a vacazione.

#### Classe VI

#### STRADE - FERROVIE - GALLERIE ED AEROPORTI

#### Articolo 45

(Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti le strade, le autostrade, le gallerie e gli aeroporti in generale, in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VI le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono invece escluse da questa classe le opere che, pur costituendo necessaria integrazione di quelle sopra menzionate e formanti con esse unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere idrauliche, impianti industriali (di trazione, di illuminazione, di segnalamento e di comunicazione, apparecchiature meccaniche), ingegneria geotecnica, ecc., ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale essendone invece demandata la progettazione specifica alle rispettive classi di appartenenza.

#### Articolo 46

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di tracciati e di disegni schematici, relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; tale progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione illustrativa, un piano generale, profili

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

longitudinali e trasversali, indicazione tipologica delle sezioni e delle intersezioni ed indicazione schematica delle principali opere d'arte, preventivo generale di spesa non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e, ove necessario, i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni trasversali, le sezioni tipo con l'indicazione dell'assetto definitivo della sede viabile (stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle parti complementari ed adiacenze (banchine, cunette, sistemazione di scarpa, svincoli, aree di servizio e di parcheggio), i disegni della segnaletica e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente stradale, ferroviaria e aeroportuale, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che costituiscano parte integrante dell'opera stradale o ferroviaria o aeroportuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente stradale, ferroviaria o aeroportuale;

e) preventivo particolareggiato come l'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte stradale, ferroviaria o aeroportuale.

**Articolo 47**

(Onorari)

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie di caratteristiche semplici, aeroporti turistici ed ausiliari, piccoli eliporti;

b) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie in montagna, in zone accidentate, in aree urbane, con particolari problemi di traffico o comunque di caratteristiche complesse, nodi stradali ed autostradali, sistemazioni viabilistiche e segnaletica stradale, parchi, rotaie e nodi ferroviari, grandi aeroporti ed eliporti, gallerie.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 6 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P.6 sugli importi appresso specificati:

1) per il progetto preliminare e per il progetto definitivo in base alla somma degli importi relativi alla classe VI ed alle classi integranti;

2) per il progetto esecutivo in base all'importo delle sole opere della classe VI, con esclusione degli importi afferenti altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche, le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengono forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 46, le percentuali di cui alla sottoclasse a) possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali dovranno essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

#### Classe VII OPERE IDRAULICHE

##### Articolo 48 (Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e disposizioni riguardanti l'idraulica in generale, in tutte le sue accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere stradali e ferroviarie, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, eccetera); ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

##### Articolo 49 (Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie in conveniente scala;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione illustrativa generale, un piano d'assieme, l'indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, eseguito su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni ed i prospetti con l'indicazione dell'assetto definitivo sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente idraulica, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera idraulica; per gli sbarramenti di ritenuta saranno tenute presenti le speciali norme vigenti;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente idraulica;

e) preventivo particolareggiato, come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte idraulica.

#### Articolo 50

(Onorari)

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) provvista, condotta e distribuzione di acqua (acquedotti), smaltimento delle acque di rifiuto (fognature), irrigazione, bonifica idraulica, canalizzazione dei corsi d'acqua, nonché tutte le opere attinenti all'idraulica di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica;

b) impianti idroelettrici e di riserva idrica, sistemazione dei bacini montani con relativi imbrigliamenti, sbarramenti di ritenuta, conche di navigazione ed in generale tutte le opere di cui alla sottoclasse a) quando presentino caratteristiche di notevole importanza tecnica o comunque rilevanti difficoltà e complessità di progetto e di esecuzione.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 7 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P.7 sulla base degli importi appresso specificati:

1) per il progetto di massima preliminare e per il progetto definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VII e classi integranti);

2) per il progetto esecutivo, sull'importo delle sole opere della classe VII, con l'esclusione degli importi afferenti le altre classi, ma compresi gli importi relativi ai movimenti di terra ed agli eventuali ripristini di altre opere interessate.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 49, le percentuali di tabella possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali devono essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

### Classe VIII

#### OPERE COSTIERE, PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA

#### Articolo 51

##### (Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti la difesa costiera fluviale, lacuale e marittima (dighe foranee, moli, difese litoranee), la navigazione interna e marittima, i porti, i bacini di carenaggio, gli scali di cantieri navali, le opere di accosto (banchine, pontili), in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VIII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, ecc.), ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

## Articolo 52

## (Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera, a mezzo di disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo: questo progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti idonee planimetrie o di carte topografiche dello I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definito comprendente elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000, di carte nautiche con riferimento a rilievi batimetrici e quelli sulla natura dei fondali, con i necessari aggiornamenti, estese anche alle adiacenze interessate dall'opera e comprende, una relazione illustrativa generale, un piano di assieme delle opere esteso alle adiacenze interessate, la indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, eseguito su dettagliati rilievi in luogo, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere complete di tutti gli elementi di tracciamento e dei risultati delle prospezioni geologiche, le sezioni ed i prospetti con l'indicazione dell'assetto sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze, compreso ove occorra il coordinamento della rete viaria e ferroviaria, e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera costiera e portuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna;

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte costiera, portuale e di navigazione interna.

## Articolo 53

(Onorari)

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 8 e per la parzializzazione secondo la tabella P.8 sulla base degli importi appresso specificati:

a) per il progetto preliminare e per il definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VIII - classi integranti);

b) per il progetto esecutivo particolareggiato, sull'importo delle sole opere della classe VIII, con esclusione degli importi afferenti alle altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione dei luoghi, i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 52, le percentuali di tabella possono venire ridotte discrezionalmente, in misura non superiore al 25 per cento.

Per le sole opere di manutenzione gli onorari vengono liquidati con le aliquote parziali relative alle voci a), d), e).

## Classe IX

## INGEGNERIA INDUSTRIALE

## Articolo 54

(Campo delle prestazioni)

Fanno parte di questa classe tutte le opere, complessi di opere riguardanti le industrie, le attività minerarie ed estrattive in genere, gli impianti meccanici, elettrici, radiotecnici, di trattamento e quanto altro appartenga a settori della fisica, chimica, meccanica, elettricità; i trasporti terrestri ed aerei e più precisamente:

1) impianti per industrie molitorie, alimentari, cartarie, delle fibre tessili, del legno, conciarie e simili;

2) impianti dell'industria chimica inorganica, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie, ceramiche e simili;

3) impianti dell'industria chimica organica, distillerie dei combustibili, trattamento dei loro sottoprodotti; impianto di raffinazione del petrolio, impianti petrolchimici;

4) impianti per la produzione di gomma, colori, resine sintetiche, materie plastiche e simili;

5) impianti siderurgici, officine meccaniche ed elettromeccaniche, cantieri navali;

6) impianti termoelettrici, della elettrochimica, dell'elettrometallurgia;

7) centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti esterni di linee e reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica;

8) impianti nucleari;

9) impianti tramviari, ferroviari, teleferici, di funivie e funicolari con trazione meccanica od elettrica;

10) impianti ed opere relative a ricerche minerarie, alle cave e torbiere, comprendenti: perforazione, impianti di estrazione, coltivazione, trasporti, impianti trattamento fisico, chimico dei minerali e dei rifiuti solidi e liquidi;

11) impianti ed opere relative a giacimenti di idrocarburi, risorse geo-termiche; impianti di stoccaggio in sotterraneo, impianti ed opere relative alla estrazione di idrocarburi e di fluidi geo-termici ed al loro trasporto: metanodotti, oleodotti, opere complementari, carbondotti, ecc.

12) impianti ed opere relative al trasporto di solidi o soluzioni in condotta;

13) impianti di distribuzione di metano o gas in genere;

14) impianti meccanici di sbarramento, di scaricatori, di manovra per conche, dighe, bonifiche, costituiti da strutture metalliche di notevole importanza, richiedenti particolari calcolazioni;

15) impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di acque di insediamenti urbani ed industriali;

16) impianti per la produzione e distribuzione di vapore, di acqua calda, di aria compressa, del freddo; impianti di incenerimento; impianti di riciclaggio rifiuti e teleriscaldamento;

17) impianti esterni di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia, radiotelefonica e telecomunicazioni in genere, impianti di radiodiffusione e televisione e radar;

18) impianti di illuminazione pubblica;

19) impianti per la meccanizzazione agraria.

Sono escluse dalla presente classe le opere che pur formando di norma parte integrante delle opere di ingegneria industriale sono nei titoli IV e VII regolate in forma di classi distinte, ma è compreso quanto afferente alla previsione ed inserzione schematica di tutti gli elementi più specificamente inerenti al coordinamento con il progetto di opere appartenenti ad altre classi, che costituiscono tuttavia parte integrante degli impianti industriali.

#### Articolo 55

(Articolazione delle prestazioni)

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

a) compilazione dello schema dell'impianto, studio del diagramma di lavoro ed indicazione sommaria del costo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire nei suoi vari elementi compositivi l'impianto nei confronti del committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni ed a consentire la materiale esecuzione, esso comprende:

- 1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio;
- 2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;
- 3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei macchinari, delle apparecchiature e dei materiali;
- d) redazione dei capitolati di appalto e delle specifiche di fornitura comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate, esame delle offerte;
- e) preventivo particolareggiato del costo degli impianti come all'articolo 17, lettera e);
- f) direzione dei lavori, controlli, prove, assistenza ai collaudi, liquidazione delle forniture e dei lavori attinenti.

Qualora il professionista venga incaricato anche della esecuzione di disegni di officina e di disegni costruttivi di macchine od attrezzature, le relative prestazioni devono essere compensate in aggiunta in base a preventivi accordi, con onorari discrezionali.

Le eventuali richieste del committente per lo studio di soluzioni alternative fra di loro sostanzialmente differenti, in sede di progettazione preliminare, danno diritto a compensi pari al 30 per cento di quelli tabellari per le prestazioni non prescelte.

Eventuali variazioni od aggiunte richieste nel corso dei lavori sono da compensarsi a parte con criterio discrezionale.

Quando il committente fornisca al momento dell'incarico lo studio del diagramma di lavoro e schema dell'impianto e quando gli elementi siano integralmente adottati per gli ulteriori sviluppi incombenti, l'aliquota a) di parzializzazione afferente a tali prestazioni viene ridotta alla metà, senza dar diritto a maggiorazione per parziale prestazione.

#### Articolo 56

(Onorari)

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale l'importo dell'opera viene computato sulla scorta degli effettivi prezzi a nuovo delle forniture e degli appalti, senza tener conto delle detrazioni dipendenti da sconti, addebito di danni e di penalità, né della eventuale minore spesa derivante da acquisto di macchine, attrezzature o materiali usati o da esecuzione diretta dei lavori a cura del committente.

Non sono compresi nell'importo da assumere a base degli onorari gli eventuali risarcimenti per riscatti e concessioni.

Gli onorari relativi e le prestazioni parziali vengono retribuiti, rispettivamente, in base alle allegate tabelle 9 e P.9.

---

**TITOLO V - PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE O A QUANTITA' PER COLLAUDI  
PERIZIE E SIMILI**

---

**Classe X****COLLAUDI**

A) Collaudo di opere di ingegneria civile e forniture relative.

**Articolo 57**

(Finalità di collaudo)

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possano emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, ove richiesto, di liquidare l'importo nei confronti della ditta esecutrice.

Il collaudo consiste nel controllo:

- a) dell'efficienza statica della costruzione accertata con opportuni saggi, controlli, prove di carico, o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari;
- b) della regolare realizzazione del progetto;
- c) della corrispondenza degli atti amministrativi e contabili con quelli contrattuali;
- d) della regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati;
- e) dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.350, e successive modificazioni.

**Articolo 58**

(Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione)

Il collaudo delle opere si articola in due differenti tipi:

a) collaudo statico di strutture portanti, da effettuarsi nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e norme vigenti, con le prove di carico ed eventualmente di altro tipo eseguito in rapporto ai dati di progetto, con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, l'eventuale revisione dei calcoli, i verbali di visita e delle operazioni effettuate ed il relativo certificato;

b) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione comprendente:

1) gli esami, le verifiche, i saggi e le prove atti ad accertare la rispondenza tecnico-contabile fra le opere e le forniture eseguite e le prescrizioni di contratto e di progetto;

2) la verifica delle scritture contabili con il riscontro delle misure e della corretta applicazione dei prezzi;

- 3) l'esame delle eventuali riserve ed il relativo parere;
- 4) la liquidazione definitiva dei lavori;
- 5) i verbali di visita;
- 6) la relazione e certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Il committente è tenuto a fornire al professionista incaricato del collaudo tecnico-amministrativo, quando questo sia richiesto dalla Legge, il certificato di collaudo statico delle strutture portanti nonché gli altri certificati relativi a collaudi di impianti tecnici installati nell'opera.

Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprende anche visite periodiche, nel numero e con la frequenza necessaria a giudizio insindacabile del collaudatore durante lo svolgimento dei lavori.

#### Articolo 59

(Onorari)

Gli onorari spettanti per le operazioni di collaudo di cui alle voci a) e b) dell'art.58, sono determinati separatamente secondo le percentuali della tab.10A, applicate, per il collaudo statico, al costo delle sole strutture portanti compresi gli scavi di fondazione e, per il collaudo tecnico amministrativo, al costo complessivo dell'opera quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta, maggiorati dell'importo della revisione dei prezzi e dell'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendentemente dal loro accoglimento.

Quando il collaudo viene affidato a una Commissione collaudatrice gli onorari vanno maggiorati del 40% per ogni componente della Commissione.

Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impegnato nei viaggi di cui agli articoli 4 e 12 salva l'applicazione dell'articolo 22.

Quando il collaudatore sia stato nominato in corso d'opera, le percentuali di tabella vengono maggiorate del 25 per cento. Quando per specifiche disposizioni di legge il collaudatore in corso d'opera deve verificare strutture antisismiche, le percentuali di tabella vengono maggiorate del 200 per cento.

Ove le operazioni di collaudo abbiano uno svolgimento particolarmente oneroso o disagiata è in facoltà del collaudatore di maggiorare discrezionalmente le percentuali di tabella fino al massimo del 100 per cento.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità che richiedano separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti medesime.

Quando al collaudatore si richiede, per la ripartizione della spesa fra i vari condomini o assegnatari, la formazione di tabelle millesimali, il compenso integrativo è valutato a discrezione ai sensi dell'articolo 14.

Il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali è compensato con le percentuali di tabella maggiorate fino al 100 per cento.

La revisione dei calcoli statici viene compensata con il 20 per cento delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo; aliquota c) della tabella P.4.

Quando lo stesso collaudatore venga incaricato sia del collaudo statico che di quello tecnico-amministrativo il compenso globale risultante dalla applicazione delle precedenti norme verrà ridotto del 10 per cento.

#### COLLAUDI

- B) Collaudo di impianti ai servizi generali, di impianti industriali e di forniture accessorie.

#### Articolo 60

(Finalità del collaudo)

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, dove richiesto, di liquidarne l'importo nei confronti della ditta appaltatrice.

Il collaudo degli impianti di servizi generali, degli impianti industriali e di macchine isolate, comprende:

a) le operazioni necessarie per accertare se la ditta appaltatrice abbia ottemperato alle prescrizioni di legge e regolamenti nonché alle prescrizioni contrattuali relative alla qualità e quantità dei materiali, alle corrette modalità esecutive e alle caratteristiche e garanzie tecniche e funzionali dell'opera;

b) la relazione di collaudo;

c) il certificato di collaudo.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1895, n.350 e successive modificazioni.

#### Articolo 61

(Onorari)

Gli onorari per il collaudo vanno calcolati a percentuale sulla base della tabella 10 B sul costo dell'opera valutato come al comma primo dell'articolo 59.

In ogni caso sono da aggiungersi il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impegnato nei viaggi di cui agli articoli 4 e 12, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

Qualora con il collaudo si richieda la determinazione specifica di rendimento in base a particolari condizioni di garanzia di funzionamento, il collaudatore provvederà all'esecuzione delle prove relative, sia direttamente, sia tramite idonei istituti e laboratori.

La eventuale determinazione dei rendimenti e la revisione dei calcoli di dimensionamento degli impianti vanno compensati in forma discrezionale.